

Sul rapporto tra regola di specialità e nozione di autorità giudiziaria di emissione nell'ambito del MAE: la sentenza *Minister for Justice and Equality* (Demande de consentement - Effets du mandat d'arrêt européen initial)

Alessandro Rosanò (Ricercatore a tempo determinato di tipo A in diritto dell'Unione europea, Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste) – 5 settembre 2023

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Fatti, conclusioni dell'Avvocato generale e sentenza della Corte di giustizia. – 3. Alcune considerazioni sulla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione e sull'attribuzione della competenza a emettere MAE. – 4. Conclusioni.

1. Con la sentenza [*Minister for Justice and Equality* \(Demande de consentement - Effets du mandat d'arrêt européen initial\)](#), resa in causa C-142/22 il 6 luglio 2023, la Corte di giustizia è tornata a occuparsi di due temi concernenti il mandato d'arresto europeo (MAE) quale strumento estradizionale che trova applicazione nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea: la regola (o principio) di specialità e la nozione di autorità giudiziaria di emissione.

Tradizionalmente, nell'ambito dei trattati in materia di estradizione, la regola di specialità (su cui, *ex multis*, M. R. MARCHETTI, *L'extradizione: profili processuali e principio di specialità*, Padova, 1990) è stata affermata con lo scopo di fare sì che un soggetto, una volta estradato, non venga arrestato, processato e punito per un reato differente rispetto a quello per cui era stato consegnato, salvo – per esempio – il consenso dello Stato richiesto o del soggetto considerato. Lo scopo è evitare che questi sia giudicato e, se del caso, sanzionato per motivi non corrispondenti a quelli che hanno condotto al suo trasferimento, soprattutto ove si tratti di reati politici (così K. E. LEVITT, *International Extradition, the Principle of Speciality, and Effective Treaty Enforcement*, in *Minnesota Law Review*, 1992, p. 1025).

Si tratta di una componente ormai classica dei trattati in questione (per alcuni esempi, A. TINSLEY, *Specialty: Arresting an elusive 'right' in European extradition law*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2021, p. 24), anche se è discussa la possibilità di riconoscerne la natura di norma di diritto internazionale consuetudinario (M. C. BASSIUNI, *International Extradition: United States Law and Practice*, 6th ed, Oxford, 2014, p. 546), posto che l'interpretazione emergente dalle giurisprudenze nazionali tende a

variare (C. FORSTEIN, *Challenging Extradition: The Doctrine of Specialty in Customary International Law*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 2014, p. 363 sottolinea che le corti statunitensi sono divise sul punto e una qualche forma di consenso non pare registrarsi neppure in Australia, Canada, India e Sudafrica).

Allo stesso modo, è discussa la *ratio* di tale figura. Secondo una ricostruzione, essa andrebbe derivata dalla natura pattizia dell'extradizione e, dunque, dal fatto che, al momento della consegna, gli Stati contraenti scelgono di limitare le loro prerogative sovrane (C. NICHOLLS, C. MONTGOMERY, J. KNOWLES, *The Law of Extradition and Mutual Assistance: International Criminal Law, Practice and Procedure*, London, 2002, p. 180) così da facilitare prima la conclusione dei trattati e poi l'esecuzione degli stessi. La regola di specialità opererebbe allora come un incentivo, visto che gli Stati contraenti possono condizionare la decisione di estradare al rispetto di requisiti coerenti con il loro paradigma giuridico (H.C. THATCHER, *The Doctrine of Specialty: An Argument for a More Restrictive Rauscher Interpretation After State v. Pang*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 1998, p. 1333).

Esiste anche un'altra spiegazione, secondo cui la regola di specialità andrebbe ricollegata alla tutela dei diritti fondamentali dell'estradatao, dato che permette di evitare che l'extradizione sia utilizzata per fini inammissibili (per esempio, per eludere l'applicazione del requisito della doppia incriminazione o il divieto di estradizione per reati politici; così G. GRIFFITH, C. HARRIS, *Recent Developments in the Law of Extradition*, in *Melbourne Journal of International Law*, 2005, p. 19).

Al riguardo, a titolo di inquadramento generale, preme ricordare che la Corte di giustizia dell'Unione sembra avere valorizzato entrambe le impostazioni, avendo riconosciuto che la regola in questione (prevista, per quel che riguarda il MAE, all'art. 27 della [decisione quadro 2002/584/GAI](#); per un'introduzione, M. CAIANIELLO, *Il principio di specialità*, in M. BARGIS, E. SELVAGGI (a cura di), *Mandato d'arresto europeo. Dall'extradizione alle procedure di consegna*, Torino 2005, p. 213 ss. e S. MIETTINEN, *Onward Transfer under the European Arrest Warrant: Is the EU Moving Towards the Free Movement of Prisoners?*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2013, p. 99 ss.) è connessa alla sovranità dello Stato membro di esecuzione e, al tempo stesso, conferisce alla persona ricercata il diritto di essere sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà soltanto per il reato per cui è stata consegnata, così da evitare che lo Stato membro di emissione leda le competenze che l'altro Stato membro potrebbe esercitare e travalichi le proprie prerogative nei confronti del destinatario del MAE ([sentenza Leymann e Pustovarov](#), punto 44 e [sentenza Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof \(Principio di specialità\)](#), punti 39-40).

Quanto alla nozione di autorità giudiziaria di emissione, il tema si ricollega al fatto che la decisione quadro sul MAE, all'art. 6, par. 1, si limita a rimettere agli Stati membri la determinazione circa quali organi nazionali siano competenti ad adottare i MAE, senza fornire criteri che permettano di

identificare tali organi. Dal 2016 in poi, la Corte di giustizia ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale con il quale ha chiarito il concetto in questione. In particolar modo, nella sentenza [*OG \(Parquet de Lübeck\)*](#), i giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto che l'autorità giudiziaria di emissione va identificata in un'autorità che prende parte all'amministrazione della giustizia penale di uno Stato membro, potendo eventualmente non trattarsi di un organo incaricato di una funzione giurisdizionale. In ogni caso, però, deve essere previsto un controllo giurisdizionale adeguato, idoneo ad assicurare che la persona nei cui confronti è stato emesso il MAE abbia beneficiato di tutte le garanzie rilevanti ai fini dell'adozione di questo tipo di decisione, soprattutto per quel che attiene alla tutela diritti fondamentali e al principio di proporzionalità. Pertanto, l'autorità competente deve valutare ogni elemento a carico e a discarico senza essere esposta al rischio di essere soggetta a ordini o istruzioni esterni, che potrebbero provenire soprattutto dall'esecutivo. Dunque, l'autorità di emissione deve essere indipendente, la qual cosa è resa possibile da regole statutarie e organizzative idonee a fare in modo che l'autorità giudiziaria emittente non subisca il rischio di sottostare a istruzioni individuali provenienti dal governo circa l'emissione di un MAE (per un'introduzione al tema e alle conseguenze che la pronuncia ha avuto per le procure tedesche, K. AMBOS, *The German Public Prosecutor as (no) judicial authority within the meaning of the European Arrest Warrant: a case note on the CJEU's judgment in OG (C-508/18) and PI (C 82/19 PPU)*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2019, p. 399 ss.; M. BÖSE, *The European arrest warrant and the independence of public prosecutors: OG & PI, PF, JR & YC*, in *Common Market Law Review*, 2020, p. 1259 ss.; A.H. OCHNIO, *Why Is a Redefinition of the Autonomous Concept of an 'Issuing Judicial Authority' in European Arrest Warrant Proceedings Needed?*, in *European Papers*, 2020, p. 1305 ss.).

I due profili ora riassunti si presentano connessi nella causa qui in commento, atteso che, con il proprio rinvio pregiudiziale, la Corte suprema d'Irlanda ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se il fatto che un MAE, in forza del quale il destinatario è stato consegnato, debba essere considerato invalido perché emesso da un'autorità che non poteva essere riconosciuta come un'autorità giudiziaria di emissione osti a che l'autorità giudiziaria di esecuzione manifesti il proprio assenso affinché il destinatario del MAE sia sottoposto a procedimento penale o condannato nello Stato membro di emissione per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello per cui è stato consegnato.

Nel prosieguo, vengono chiariti il contesto fattuale, le conclusioni dell'Avvocato generale e il ragionamento della Corte di giustizia (sezione 2), per poi prendere in considerazione aspetti inerenti alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione e all'esigenza che, in almeno un caso, vengano approvate riforme che attribuiscono la competenza a emettere MAE a organi diversi da quelli ora incaricati di ciò (sezione 3). Le conclusioni riassumono il ragionamento svolto in questa sede (sezione 4).

2. Nel 2016, OE risulta destinatario di tre MAE, due dei quali emessi da parte della procura di Amsterdam e uno da un'unità della procura nazionale olandese. I MAE mirano a fare in modo che OE venga sottoposto a procedimento penale per reati concernenti, in particolare, riciclaggio di denaro, violenze e tentato omicidio. Nel 2017, OE viene consegnato dalle autorità irlandesi e, in seguito, condannato a diciotto anni di reclusione. Successivamente, OE viene condannato all'ergastolo per altri reati, commessi anteriormente alla sua consegna ma, perché l'ulteriore pena possa essere eseguita, è necessario l'assenso – *ex art. 27* della decisione quadro 2002/584/GAI – della *High Court* d'Irlanda quale autorità giudiziaria di esecuzione. La richiesta viene però revocata a seguito della sentenza *OG (Parquet de Lübeck)* e ne viene presentata un'altra da parte di un giudice istruttore (nel frattempo divenuto autorità competente a emettere i MAE; al riguardo, si veda [Updated Questionnaire and Compilation on the Requirements for Issuing and Executing Judicial Authorities in EAW Proceedings pursuant to the CJEU's Case-Law](#), p. 57). Pur non contestando la propria consegna, OE si oppone alla richiesta di assenso, affermando che, sulla base della legge di trasposizione della decisione quadro, la richiesta di assenso deve provenire dallo Stato emittente, inteso quale Stato la cui autorità giudiziaria ha emesso il MAE iniziale. Posto però che le autorità emittenti i MAE iniziali non sono autorità giudiziarie di emissione nel senso chiarito dalla Corte di giustizia, i Paesi Bassi non possono essere considerati Stato emittente.

L'argomentazione di OE viene rigettata sia dalla *High Court*, sia dalla *Court of Appeal*. La controversia giunge dinnanzi alla *Supreme Court*, la quale reputa che la soluzione dipenda dalla corretta qualificazione giuridica del rapporto tra il procedimento di consegna e quello di assenso. Pertanto, viene chiesto alla Corte di giustizia se la decisione di consegnare il destinatario di un MAE crea un rapporto giuridico tra detto soggetto, lo Stato membro di esecuzione e lo Stato membro di emissione tale per cui qualsiasi questione considerata decisa in via definitiva mediante la decisione di consegna debba essere reputata decisa anche ai fini del procedimento volto a ottenere l'assenso ai sensi dell'art. 27 della decisione quadro. Ove l'art. 27 non imponga ciò, si domanda ai giudici di Lussemburgo di chiarire se una norma procedurale nazionale violi il principio di effettività qualora operi in modo da impedire all'interessato di fondarsi, nell'ambito della domanda di assenso, su una sentenza della Corte di giustizia resa successivamente alla decisione di consegna (per la ricostruzione del contesto fattuale e dei rilevanti profili di diritto interno, si veda la [domanda di pronuncia pregiudiziale](#)).

Nelle sue [conclusioni](#), l'Avvocato generale de la Tour ricorda che la Corte di giustizia ha già riconosciuto che, a seguito della consegna, il MAE esaurisce i suoi effetti giuridici, con le eccezioni relative agli effetti della consegna disciplinati nel capo 3 della decisione quadro (punto 38, con rinvio a [sentenza MM](#), punto 77), tra i quali rientra l'ipotesi dell'art. 27 quanto alla regola di specialità. È vero che il rispetto di questa può essere valutato solo ponendola in relazione con una consegna già effettuata, ma è altresì vero che la decisione

di consegnare e la decisione di prestare l'assenso si configurano come fasi distinte di un processo funzionale a garantire che certi reati non restino impuniti (punti 43-45). Dunque, la decisione di assenso ha “un oggetto che le è proprio e, per tale ragione, deve essere adottata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione al termine di un esame distinto e autonomo” rispetto a quello determinato dal MAE (punto 46). Nessuna delle disposizioni rilevanti in materia stabilisce che un vizio incidente sul MAE iniziale consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare l'assenso richiesto e opinare diversamente contrasterebbe con le esigenze di celerità e lotta all'impunità che stanno alla base della decisione quadro 2002/584/GAI, aprendo la strada a un riesame delle condizioni alla luce delle quali è stata effettuata la consegna, con pregiudizio del principio di certezza del diritto (punti 50-52, 54-55).

Da parte sua, la Corte di giustizia esordisce ribadendo che non può essere considerato autorità giudiziaria di emissione un pubblico ministero che possa ricevere, nell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali provenienti dal potere esecutivo e, di conseguenza, i MAE adottati da un tale organo non risulterebbero conformi ai requisiti posti dalla decisione quadro 2002/584/GAI (punti 33-34).

Fermo questo, bisogna però ricordare la centralità del principio di *res judicata* (per un'introduzione con riferimento al diritto dell'Unione, X. GROUSSOT, T. MINSEN, *Res Judicata in the Court of Justice Case-Law. Balancing Legal Certainty with Legality*, in *European Constitutional Law Review*, 2007, p. 385 ss.; A. KORNEZOV, *Res judicata of national judgments incompatible with EU law: Time for a major rethink?*, in *Common Market Law Review*, 2014, p. 809 ss.; L. GROSSIO, *La ridefinizione dei rapporti tra giudicato penale e giudizio civile alla luce del diritto dell'Unione europea*, in *rivista.eurojus.it*, 2020, p. 231 ss.; A. TURMO, *National res judicata in the European Union: Revisiting the tension between the temptation of effectiveness and the acknowledgement of domestic procedural law*, in *Common Market Law Review*, 2021, p. 361 ss.). OE non ha proposto appello contro la decisione di consegna resa in Irlanda ed è stato condannato nei Paesi Bassi con una sentenza passata in giudicato (punti 35 e 36).

A ciò va aggiunto che, come ricordato dall'Avvocato generale, il MAE esaurisce i suoi effetti una volta che la consegna sia avvenuta, ferme le eccezioni di cui al capo 3 della decisione quadro, tra le quali si colloca la regola di specialità (punti 37-39). L'assenso viene eventualmente prestato al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione a seguito di una valutazione a sé stante rispetto a quella relativa al MAE ed è in forza di ciò che si può sostenere che un vizio inerente al MAE non inficia la decisione sull'assenso (punti 43-45), tenuto altresì conto delle esigenze di celerità e lotta all'impunità che contraddistinguono uno strumento come il MAE (punti 47 e 51). Pertanto, la Corte di giustizia risponde sostenendo che l'art. 27 della decisione quadro non osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione presti il proprio assenso nonostante il MAE iniziale fosse stato emesso da un organo che non costituiva un'autorità giudiziaria di emissione (punti 52 e 53).

3. La soluzione offerta da parte della Corte di giustizia appare condivisibile in ragione del fatto che la richiesta di assenso formulata da parte dell'autorità giudiziaria di emissione e la decisione assunta al riguardo dall'autorità giudiziaria di esecuzione integrano una vicenda autonoma rispetto a quella concernente il MAE iniziale. Il limite più significativo sotto questo punto di vista è dato dal principio di *res judicata*, che permette di arrivare al “conseguimento di un dato cognitivo definitivo attraverso la certezza e la stabilità del *dictum*” (F. CALLARI, *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Milano, 2009, p. 2). Dunque, eventuali vizi inerenti al MAE rimangono assorbiti da quanto deciso circa la consegna.

Resta però incontestabile che il MAE sia stato emesso da un'autorità che – sia ben chiaro, alla luce della sentenza *OG* (Parquet de Lübeck), resa dopo la consegna – non poteva vedersi riconosciuto tale potere data la sua carenza di indipendenza, derivante dall'inadeguatezza delle regole statutarie e organizzative poste dal diritto interno a garantire tale carattere. Si registra quindi una tensione concernente il rispetto del diritto a un giudice indipendente, come previsto dall'art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali.

Viene quindi spontaneo chiedersi se e quali rimedi possano essere attivati dal destinatario del MAE. In astratto, potrebbero ipotizzarsi un'azione di risarcimento del danno per violazione del diritto dell'Unione europea da proporsi dinanzi al giudice nazionale (nonché, al di fuori dell'ordinamento dell'Unione, un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo avverso sia lo Stato membro di emissione, ove la violazione si è effettivamente verificata, sia lo Stato membro di esecuzione, che ha esposto il destinatario del MAE a quella violazione attraverso la consegna).

Va però considerata la peculiarità del caso in questione. All'epoca in cui i MAE nei confronti di OE furono emessi, la Corte di giustizia non aveva ancora reso né la sentenza *OG* (Parquet de Lübeck), come si diceva, né evidentemente le ulteriori pronunce con le quali ha confermato la propria impostazione circa la nozione di autorità giudiziaria di emissione (si vedano, per esempio, la [sentenza PF \(Procuratore generale di Lituania\)](#) e la [sentenza NJ \(Parquet de Vienne\)](#)). È vero che la Corte aveva già avuto modo di affrontare la questione nelle cause [Poltorak](#), [Özçelik](#) e [Kovalkovas](#), ma in questi casi i giudici di Lussemburgo avevano statuito soltanto che l'autorità giudiziaria di emissione deve essere un organo che prende parte all'amministrazione della giustizia e che il MAE deve essere emesso a seguito di una procedura che si contraddistingue per un controllo giudiziario adeguato a giustificare l'elevato livello di fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione. Il riferimento decisivo all'indipendenza dell'autorità in parola era di là da venire.

Dunque, si può ragionevolmente sostenere che il diritto di OE a un giudice indipendente sia stato violato in maniera grave e manifesta se, all'epoca in cui i MAE furono emessi, la normativa rilevante e la giurisprudenza sul punto non richiedevano il rispetto di tale requisito? Al riguardo, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Corte di giustizia, tra le condizioni necessarie perché sussista la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto

dell'Unione rientra anche la circostanza per cui la violazione si deve configurare come sufficientemente caratterizzata (*ex multis*, [sentenza *Brasserie du pêcheur*](#), punto 66), ossia – appunto, come si ricordava poc'anzi – grave e manifesta (*ex multis*, [sentenza *Köbler*](#), punto 51). *Inter alia*, per stabilire se detto requisito sia integrato, il giudice nazionale deve tenere conto del grado di chiarezza e precisione della norma comunitaria rilevante e della scusabilità o meno dell'errore di diritto. Per quel che riguarda il primo profilo, la Corte del Kirchberg ha riconosciuto che esso manca nel caso in cui la previsione considerata sia imprecisa e consenta ragionevolmente e in buona fede più interpretazioni non contrarie al testo e allo scopo dell'atto normativo in esame ([sentenza *British Telecommunications*](#), punto 43). A maggior ragione è da ritenersi integrata tale situazione nel caso in cui non si disponga di indicazioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (*ivi*, punto 44). Con riferimento alla nozione di autorità giudiziaria di emissione, va fatto presente che l'art. 6, par. 1, della decisione quadro sul MAE è vaghissimo nel definire questo concetto, dato che si limita a richiamare l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un MAE, e che, allo stato di sviluppo della giurisprudenza della Corte all'epoca in cui i MAE nei confronti di OE furono emessi, l'aspetto dell'indipendenza dell'autorità di emissione non era ancora emerso.

Quanto alla scusabilità dell'errore di diritto, la Corte ha da tempo affermato che “una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l'illegittimità del comportamento in questione” ([sentenza *Brasserie du pêcheur*](#), punto 57). Posto che la giurisprudenza della Corte era ancora in via di elaborazione e fermo quel che è stato detto circa il grado di chiarezza e precisione della norma, sembra potersi sostenere che la violazione non potesse avere carattere grave e manifesto quando i MAE furono adottati.

Va infine fatto presente che l'interpretazione della nozione di autorità giudiziaria di emissione è ora consolidata (si rinvia a [sentenza *Openbaar Ministerie \(Indépendance de l'autorité judiciaire d'émission\)*](#)) e, dunque, l'autorità giudiziaria di emissione deve vedere adeguatamente tutelata la sua indipendenza dall'ordinamento nazionale. È interessante notare l'atteggiamento dei Paesi Bassi che, a seguito della pronuncia *OG (Parquet de Lübeck)* hanno scelto di riformare la legislazione nazionale, sottraendo la competenza a emettere MAE ai pubblici ministeri e attribuendola ai giudici istruttori, adeguandosi così spontaneamente ai canoni individuati dalla Corte, senza attendere una decisione specifica, relativa al caso olandese.

Tale atteggiamento proattivo, indubbiamente lodevole, potrebbe fornire un esempio per affrontare una situazione controversa come quella che si registra nel sistema francese, in cui i MAE sono emessi dai pubblici ministeri sulla base di un mandato nazionale adottato da un giudice (art. 695-16 del codice di procedura penale francese). Il punto è che i pubblici ministeri

francesi, oltre a essere collocati sotto la direzione e il controllo dei loro capi gerarchici, sono altresì posti sotto l'autorità del Ministro della giustizia, il quale conduce la politica penale stabilita dal Governo, assicurando la coerenza della sua applicazione, potendo impartire a tal fine istruzioni generali ai magistrati del pubblico ministero, ma non istruzioni relative ai singoli procedimenti. Questo particolare assetto ha condotto la Corte di giustizia a riconoscere che "i magistrati della procura dispongono del potere di valutare in modo indipendente, segnatamente rispetto al potere esecutivo, la necessità e la proporzionalità dell'emissione di un mandato d'arresto europeo ed esercitano tale potere in modo oggettivo, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a scarico" e, pertanto, si configurano come autorità giudiziarie di emissione ([sentenza *Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e de Tours*](#), punti 55 e 58).

Tuttavia, secondo la dottrina, il pubblico ministero gode di uno status ibrido (così J. ALIX, *Quels visages pour le Parquet en France?*, in C. LAZERGES (sous la direction de), *Figures du parquet*, Paris, 2006, p. 67 ss.), avendo "un piede nel sistema giudiziario e uno nel potere esecutivo" visto che, per esempio, la sua carriera e le valutazioni disciplinari dipendono dal governo, non è tutelato dalla garanzia dell'inamovibilità e le nomine ai posti di vertice sono assunte dal Consiglio dei ministri (A. CHAUMET, *Lo status del pubblico ministero francese e i suoi rapporti con il potere esecutivo*, in *Questione giustizia*, n. 2, 2021, p. 151 ss.).

Perciò, l'impostazione assunta dalla Corte di giustizia in *Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e de Tours* sembra prestare il fianco a critiche significative. Sulla scorta di quanto accaduto nei Paesi Bassi, sembrerebbe preferibile assegnare la competenza a organi aventi natura giurisdizionale, i quali sono già competenti a emettere mandati nazionali e sono certamente idonei a svolgere i necessari controlli concernenti la tutela dei diritti fondamentali e la proporzionalità del MAE.

4. Con la pronuncia *Minister for Justice and Equality* (Demande de consentement - Effets du mandat d'arrêt européen initial) la Corte di giustizia ha confermato la propria impostazione circa il rapporto tra MAE iniziale e richiesta di assenso ai fini dell'art. 27 della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché circa la nozione di autorità giudiziaria di emissione. Eventuali vizi del MAE non inficiano la richiesta di assenso per ragioni che attengono al principio di *res judicata*, alla celerità che contraddistingue gli strumenti della cooperazione giudiziaria in materia penale fondati sul principio del reciproco riconoscimento e alla lotta all'impunità perseguita tramite questi strumenti. Dunque, anche nel caso in cui risulti successivamente all'emissione che le autorità emittenti non potevano considerarsi tali, l'autorità giudiziaria di esecuzione può validamente pronunciarsi e dare il proprio assenso a che il destinatario del MAE, già consegnato, venga processato ed eventualmente punito per altri reati.

È innegabile che la giurisprudenza della Corte sulla nozione di autorità di emissione sia andata evolvendo e ora ruoti attorno al carattere

dell'indipendenza di detta autorità, ma proprio il fatto che, quando furono adottati i MAE, non fosse ancora stato riconosciuto ciò milita ulteriormente a favore della soluzione identificata dai giudici di Lussemburgo e permette ragionevolmente di escludere che il destinatario del MAE possa far valere la responsabilità dello Stato membro di emissione per violazione del diritto dell'Unione dinnanzi a un giudice nazionale.